

Allegato 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 226
"RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI "
PER I PROGETTI ATTUATI DA PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, UNIONI DI COMUNI

Marzo 2010

Indice

1. Denominazione e codice della misura
2. Definizioni
3. Descrizione e obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
5. Tipologia di investimenti ammissibili
 - a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità
 - I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi
 - I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio
 - I.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB)
 - I.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo
 - I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo
 - I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento
 - I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento
 - I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB
 - I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata
 - I.2.7) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata
 - II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali
 - III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
 - III.1 Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante
 - III.2 Interventi in alveo per il controllo dell'erosione

- III.3 Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore
- III.4 Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali
- III.5 Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale
- III.6 Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico
- b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:
 - I Incendi boschivi
 - II Dissesto idrogeologico
 - II.1 Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati
 - II.2 Interventi di ripristino di sezioni
 - II.3 Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture
 - II.4 Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto Idrogeologico
- 5.1 - Ulteriori limitazioni ed esclusioni
- 6 Tipologia di spesa ammissibili
 - 6.1 - Ulteriori specifiche
 - 6.2 - Ulteriori limitazioni ed esclusioni
- 7 Localizzazione dell'investimento
- 8 Dimensione dell'intervento
- 9 Settori di produzione interessati
- 10 Condizioni di accesso relative ai richiedenti
 - 10.1 - Non ricevibilità per casi di inaffidabilità
- 11. Impegni specifici collegati alla misura
 - 11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di aiuto e il pagamento
 - 11.2 Obblighi successivi al pagamento
 - 11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post
 - 11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio
- 12 Tassi di contribuzione e minimali/massimali
- 13 Procedure di attuazione
 - 13.1 - Amministrazioni competenti
 - 13.2 - Fasi del Procedimento
 - 13.3 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale
 - 13.4 - Programma degli interventi
 - 13.4.1 - Definizione dei Programmi degli interventi
 - 13.4.2 - Disposizioni particolari per gli Enti
 - 13.5 - Inserimento Piano previsionale
 - 13.6 - La Domanda di aiuto
 - 13.6.1 - Termini di presentazione della Domanda di aiuto
 - 13.6.2 - Modalità di presentazione della Domanda di aiuto
 - 13.6.3 - Modalità di sottoscrizione della Domanda di aiuto

- 13.6.4 - Documentazione da presentare con la Domanda di Aiuto
- 13.7 - Subentro nella Domanda di aiuto
- 13.8 - Assegnazione dei contributi
- 13.8.1 - Istruttoria dei Programmi di intervento e delle domande di aiuto
- 13.8.2 – Emissione degli atti di assegnazione dei contributi
- 13.9. - Altre fasi del procedimento
- 13.9.1 - Anticipo
- 13.9.2 - Istruttoria della richiesta di anticipo
- 13.9.3 - Modifica del Programma
- 13.9.3.1 - Richiesta di modifica del Programma
- 13.9.3.2 - Istruttoria della richiesta di modifica del Programma che costituiscono variante
- 13.9.4 - Proroga dei termini
- 13.9.4.1 - Richiesta di proroga
- 13.9.4.2 - Istruttoria della richiesta di proroga
- 13.10 - Domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento)
- 13.10.1 – Presentazione Domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento)
- 13.10.2 – Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)
- 13.11 – Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione (da DAR)
- 13.12 - Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- 13.13 - Istruttoria recupero
- 14 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008
- 15 Monitoraggio

Allegati

Allegato A): DGR 458/07 Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

Allegato B): Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità

Allegato C): Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB

Allegato D): Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi

Allegato E): Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico

Allegato F): Scheda progetto

1. Denominazione e codice della misura

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Art. 36, b,vi/art. 48 Reg. CE 1698/2005).

Codice misura 226

2. Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore - www.artea.toscana.it).
- **Area assimilata a bosco:** superfici così come definite al comma 4 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i.
- **Area forestale/Area di interesse forestale:** superfici così come definite al comma 9 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i.
- **Atto di assegnazione:** atto dell'Ente competente con il quale si conclude la fase istruttoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale, (www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale).
- **Beneficiario:** soggetto pubblico o privato, possessore/conducente di terreni o strutture forestali, ente pubblico, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Boschi:** superfici così come definite dai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i. e con le esclusioni di cui al comma 5 dello stesso articolo.
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte del capitale complessivo impiegato per la realizzazione di investimenti.
- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.
- **Data ricezione domanda:** vedi successivo paragrafo 14.4 – *Modalità di sottoscrizione della Domanda di aiuto.*
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare tramite DUA entro i termini stabiliti dall'Ente nell'atto di concessione, con la quale il beneficiario chiede l'erogazione del pagamento del contributo già assegnato a seguito della realizzazione degli investimenti ammessi.
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale, strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **DURC:** Documento Unico per la Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art1, comma 553 della L. 226/05.
- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le aziende agricole (citare anche: IMPRESE/CONDUTTORI/Possessori/ENTI PUBBLICI) che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o Artea.
- **Fine lavori/investimenti:** vedi Ultimazione lavori/investimenti.
- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento delle/degli stesse/stessi.

- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili.
- **IAP:** Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e della L.R. n. 45/2007 e relativo regolamento d'attuazione.
- **Legge forestale della Toscana:** L.R. 39/00 e s.m.i.
- **Minimale:** importo minimo del contributo concedibile (in sede di atto di assegnazione).
- **Massimale :** importo massimo del contributo concedibile.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARTEA).
- **Proroga:** nuova scadenza assegnata dall'Ente competente, su istanza del beneficiario, per la conclusione del progetto/intervento/investimento.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca dell'atto di assegnazione.
- **Regolamento Forestale della Toscana:** DPGR. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente competente a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi con atto di assegnazione oppure con l'accertamento finale, sia in seguito ad una rinuncia che a seguito di un atto di iniziativa dell'Ente.
- **Richiedente:** soggetto pubblico o privato, possessore/conduuttore di terreni o strutture forestali, ente pubblico, che ha i requisiti per presentare Domanda di aiuto. A seguito di eventuale atto di assegnazione potrà diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/ammesso a contributo.
- **Superficie forestale:** vedi la definizione di boschi.
- **UTE:** Unità Tecnica Economica dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture si servizio aziendali, così come classificata dal sistema informativo di ARTEA.
- **UPS:** unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecnico forestali (UTF), le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

3. Descrizione e obiettivi della misura

Con questa misura si vuole migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi, nonché la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti. Il raggiungimento di questi obiettivi ha riflessi positivi anche sulla protezione dell'ambiente e sull'attenuazione del cambiamento climatico.

L'esecuzione di interventi collegati a questi obiettivi non ha una ricaduta economica diretta su chi li esegue ma, esaltando la funzione protettiva ed ecologica del bosco, hanno un elevato valore per l'intera collettività.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (in quanto la misura contribuisce a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate e, contrastando lo sviluppo di incendi, riduce le liberazione di CO2 dovuta al fuoco e mantiene efficienti gli ecosistemi forestali).

La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate

o allevate" (in quanto la misura può servire a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate);

- "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico-forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione).

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni, di seguito riportato:

a) Contrastare i fenomeni di distruzione del patrimonio forestale bosco e Favorire la diminuzione della produzione di CO2 attraverso:

- la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- la prevenzione e il controllo delle altre cause di distruzione dei boschi (fitopatie ed altre cause di natura abiotica);
- il monitoraggio delle principali avversità;

b) Favorire l'aumento dell'assorbimento della CO2 e Il recupero dei boschi danneggiati da incendi e altre cause attraverso:

- l'esecuzione di interventi colturali finalizzati al miglioramento della stabilità del bosco o ricostituzione dei popolamenti danneggiati da cause naturali e volti a garantire la ricostituzione di un'adeguata copertura vegetale;
- Una gestione degli interventi che favorisca le specie autoctone e la costituzione di soprassuoli misti;

c) Contrastare i fenomeni l'erosione del suolo nelle aree montane attraverso:

- la diffusione di interventi per la protezione del suolo;
- la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali;
- la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione straordinaria delle sistemazione idraulico-forestali esistenti;
- l'esecuzione di interventi colturali di alleggerimento di versanti boscati in zone ad alto rischio idrogeologico
- la ricostituzione dei boschi danneggiati e realizzazione opere di consolidamento

Con questa azione si vuole incentivare l'esecuzione di interventi preventivi di miglioramento delle caratteristiche dei popolamenti forestali, di difesa attiva o passiva contro gli incendi boschivi e le calamità naturali o per la pubblica incolumità, e l'esecuzione di interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato in seguito ad incendi boschivi o disastri naturali.

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare Domanda di aiuto: Amministrazioni provinciali o Comunità Montane (o Unioni di Comuni nei termini previsti dalla L.R. 37/08 s.m.i.) limitatamente al territorio di competenza sul PSR 2007/2013.

Tutti i soggetti di cui sopra devono:

- possedere il fascicolo aziendale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale);
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 5.1 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni", i beni interessati dagli interventi;
- esser Enti competenti ai sensi di legge e degli atti di programmazione regionale alla esecuzione degli interventi.

5. Tipologia di investimenti ammissibili

Ai fini delle presenti Direttive, sono finanziabili:

a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità:

I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi:

I.1- Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore; diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi, e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc..

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all'alto fusto in:
 - a) popolamenti composti prevalentemente (almeno il 51%) da specie arboree ad alta infiammabilità e indicate nell'Allegato B) al presente bando;
 - b) popolamenti misti, composti in prevalenza da specie non ad alta infiammabilità ma con presenza di almeno il 10% di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità (vedi Allegato B al presente Bando). Tra gli obiettivi degli interventi deve esserci l'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e lo sviluppo delle latifoglie autoctone;
- creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, al fine di interrompere la continuità e diversificare la flora presente;
- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccagginose in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti. In tali casi, e in funzione della gravità del danno, sono ammessi gli interventi di:
 - taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento e comunque delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Allegato B alle presenti Direttive), salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
 - eventuale reimpianto con le specie arboree di cui all'Allegato C alle presenti Direttive che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento, può riguardare anche l'intera superficie del popolamento danneggiato.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innesco e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Inoltre, nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche la recinzione generalizzata dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

ANNOTAZIONI

I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie.

1.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.

1.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi o le vasche antincendio boschivo sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri. Inoltre, devono essere dotati di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore;
- eventuale scarico di fondo;
- punto di presa per i mezzi terrestri;
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

Per i mezzi terrestri deve essere assicurato l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa, che deve essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa deve consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Gli invasi devono essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha. Compatibilmente con l'orografia della zona e con la disponibilità di acqua devono essere privilegiate le zone in quota.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- rispettare le norme di sicurezza;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e abbiano un idoneo sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo.

ANNOTAZIONI

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo di quella in esubero (deflusso dal troppo pieno).

È possibile la realizzazione, in deroga al punto precedente, di nuovi invasi a duplice funzione per le finalità di prevenzione di cui alla presente misura (prevenzione antincendio e prevenzione dissesto idrogeologico) purchè:

- abbiano un posizionamento idoneo allo svolgimento di entrambe le funzioni;
- sia garantito nel periodo di operatività per il maggior rischio incendi (15 giugno – 15 settembre) un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri;
- al progetto sia allegato un Piano di gestione delle acque che illustri, per tutta la durata dell'impegno di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" le modalità di utilizzo dell'invaso e di riempimento o svuotamento dello stesso nel corso dell'anno.

I.2.2) *Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendo boschivo* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzata a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendo boschivo.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta idonee all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture devono avere le seguenti caratteristiche:

- capacità strutturale compresa tra 20 e 5000 mc;
- siano posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;

- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

ANNOTAZIONI

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzati per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo di quella in esubero (deflusso dal troppo pieno).

È possibile l'adeguamento funzionale, in deroga al punto precedente, degli invasi a duplice funzione per le finalità di prevenzione di cui alla presente misura (prevenzione antincendio e prevenzione dissesto idrogeologico) purchè:

- abbiano un posizionamento idoneo allo svolgimento di entrambe le funzioni;
- sia garantito nel periodo di operatività per il maggior rischio incendi (15 giugno – 15 settembre) un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri;
- al progetto sia allegato un Piano di gestione delle acque che illustri, per tutta la durata dell'impegno di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" le modalità di utilizzo dell'invaso e di riempimento o svuotamento dello stesso nel corso dell'anno.

I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- idonea viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

La localizzazione delle torrette deve essere considerata in relazione all'eventuale presenza, nelle vicinanze, di altri sistemi di avvistamento, in modo da garantire l'integrazione del servizio.

Le torrette devono essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene la sicurezza degli operatori.

I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori.

I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini delle presenti Direttive la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB" devono intendersi le strade a fondo naturale che rivestano un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorrono gli elementi di seguito indicati:

- sono collocate nel territorio di comuni classificati ad alto e medio rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
 - abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi;
 - oppure, in alternativa al punto precedente, rappresentino l'unico collegamento della **viabilità di servizio AIB** alla viabilità pubblica principale.
- la "viabilità di servizio" alle opere antincendio boschivo, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita o in via di inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e di esclusiva pertinenza alle seguenti strutture AIB:
- Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sono ammissibili gli interventi di

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";
- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza da parte dei mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi (esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali; alla manutenzione straordinaria o realizzazione di opere accessorie).

Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini delle presenti Direttive si intendono per:

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una strada forestale e da due fasce laterali con minore densità di vegetazione;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti. .

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

- a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a

fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;

- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- asportazione della vegetazione arbustiva;
- asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
- asportazione o diradamento delle altre conifere;
- asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

b) - Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazioni di cui sopra.

Nella realizzazione sia dei viali che delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuato l'allontanamento, l'eliminazione o triturazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

I.2.7) *Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione sui viali parafuoco possono consistere nelle seguenti azioni:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sia nella realizzazione che nella manutenzione dei viali parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Nella manutenzione di viali e fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

II *Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.*

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi per la prevenzione e la lotta alle fitopatie che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio e indicate all'Allegato D e che interessano unicamente le specie forestali ad esse suscettibili e indicate nello stesso allegato.

Ai fini della prevenzione dei danni dovuti a fitopatie sono ammissibili a contributo:

- l'esecuzione di interventi di trattamento localizzati ed eseguiti con prodotti biologici (con esclusione dei prodotti chimici di sintesi), ivi compreso l'utilizzo di organismi antagonisti in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili di danni a causa di fitopatie;
- l'utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali per il monitoraggio e la cattura massale di patogeni;
- altri metodi di lotta biologica.

Sono ammissibili gli interventi eseguiti su piante singole (di cui all'allegato D) attaccate dalla fitopatia purchè poste all'interno di aree forestali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i., o su popolamenti forestali composti per almeno il 51% dalle specie di cui all'allegato D) e in cui è accertata la presenza della fitopatia in forma diffusa. In particolare sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- i costi di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per il trattamento, delle trappole e/o dei feromoni o degli attrattivi sessuali;
- costi di distribuzione e/o applicazione del prodotto fitosanitario.

ANNOTAZIONI

Gli interventi e i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di corsi d'acqua interessati da opere classificate di I o II categoria ai sensi della normativa vigente e lungo i canali di origine artificiale.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'allegato E) alle presenti Direttive.

III.1) Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;
- interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

III.2) *Interventi in alveo per il controllo dell'erosione* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde e finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc).

III.3) *Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque all'interno dell'alveo sono ammissibili:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva entro i limiti di massima piena compreso allontanamento e trattamento del materiale di risulta;
- asportazione e allontanamento al di fuori del letto di massima piena di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno degli alvei e/o che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.

III.4) *Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti finalizzate alla prevenzione dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto, se pur localizzati, in aree soggette a ristagno idrico, e relativi a:

- intercettazione e allontanamento delle acque superficiali tramite fossi e canali, semplici o rivestiti in pietra e/o legname;
- drenaggi superficiali e profondi;
- captazione di sorgenti o venute a giorno e allontanamento controllato delle acque raccolte, tramite fossi, canalette o tubature.

Sono escluse le opere finalizzate esclusivamente alla captazione per usi civili, agricoli o industriali.

III.5) *Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi straordinari di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- ricarica con inerti;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie.

III.6) *Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento interventi a carico di boschi, posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti devono essere allegati al progetto presentato.

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso.

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio; ecc.). - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi:

- i. taglio piante morte o compromesse;
- ii. tramarratura e riceppatura dei cedui;
- iii. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- iv. interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree bruciate volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- v. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive, con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- vi. eventuali interventi di recupero o ripristino di strutture e infrastrutture di servizio al bosco esistenti all'interno dell'area percorsa dal fuoco e danneggiata dall'incendio stesso.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Piano Operativo AIB della Regione Toscana.

Fermo restando le spese sopra indicate come ammissibili, gli interventi devono essere realizzati unicamente attraverso l'utilizzo di manodopera in amministrazione diretta.

Ai fini delle presenti Direttive, per soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono intendersi tutte le aree forestali che risultino percorse dal fuoco da non più di 12 mesi prima dalla presentazione della domanda sulla base di:

- inserimento dell'area in uno degli strumenti di perimetrazione delle aree previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale (Catasto delle aree percorse dal fuoco; inventario e cartografia delle aree percorse dal fuoco);
- atti ufficiali redatti dalla Pubblica amministrazione.

In merito ai criteri per la progettazione dei suddetti interventi devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi:

- per il rimboschimento di aree ove sia stata compromessa la ricostituzione naturale dei soprassuoli esistenti devono essere impiegate specie di cui all'allegato C);
- ai sensi del comma 7 dell'articolo 76 della L.R. 39/00 e s.m.i. tutti gli interventi di cui ai precedenti punti iv, v, vi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente della Giunta Regionale in materia di incendi boschivi o, nel caso di aree naturali protette statali, dal Ministero dell'Ambiente. L'autorizzazione è concessa per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di particolari valori ambientali o paesaggistici.

II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l'esecuzione dei seguenti interventi volti alla ricostituzione e ripristino dei boschi e delle opere sistematorie e/o delle infrastrutture di servizio in essi ricomprese, danneggiati a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi eseguiti nelle aree forestali in cui siano presenti fenomeni di dissesto (frane o smottamenti, erosioni superficiali, siano essi localizzati o diffusi), o che siano state interessate da eventi calamitosi eccezionali di natura idrogeologica che hanno provocato danni alle infrastrutture e/o al soprassuolo boschivo o possano comprometterne la stabilità o la vitalità.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e privilegiando, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree ed arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'allegato E) alle presenti Direttive.

In particolare possono essere finanziabili interventi di cui ai punti successivi.

II.I) Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni.

Sono ammissibili la realizzazione ex-novo o il ripristino delle seguenti tipologie di opere o a esse simili:

- gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- eventuali raccordi in rete metallica fra opere sistematorie;
- muretti in pietra;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;

- fossi di guardia e canalette;
- inerbimenti;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante.

II.2) Interventi di ripristino di sezioni idrauliche - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili tutti gli interventi eseguiti per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- asportazione e allontanamento di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno delle sezioni idrauliche;
- movimenti terra per il ripristino della sezione idraulica;
- consolidamento spondale con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti;
- realizzazioni o ripristino di briglie, soglie o di altre opere di difesa trasversale;
- realizzazioni o ripristino di opere di difesa spondali quali pennelli, gabbionate, scogliere.

II.3) Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per il ripristino delle caratteristiche e della funzionalità della viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere).

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato;
- risagomatura e rinsaldamento delle scarpate anche attraverso la realizzazione di muretti in pietrame o altre opere sistematorie (cordonate, graticciate, fascinate, viminate gabbionate, palificate, ecc.);
- sistemazioni di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, quali cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e altre opere consimili;
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione, la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate quali: ponti, attraversamenti, staccionate, segnaletica, cartellonistica, ecc.;
- ripristino di eventuali altre strutture danneggiate quali: piazzole, aree di sosta e relative attrezzature, imposti permanenti, linee di esbosco permanenti, ecc.

II.4) Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per la ricostituzione, all'interno di aree forestali, della copertura vegetale arborea ed arbustiva distrutta o compromessa da dissesti idrogeologici.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- taglio e asportazione della vegetazione morta o compromessa o di altre piante per favorire il ricaccio e il loro sviluppo;
- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini delle presenti Direttive valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana e dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana vigenti;
- la realizzazione ex-novo o l'adeguamento di strutture finalizzate alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi per le quali è previsto dal Piano operativo AIB l'inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e non inserite in detto Censimento, potrà essere finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento;
- tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per reimpianti o rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non saranno ammessi a contributo gli interventi di reimpianto o rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
- per gli interventi di cui alle lettere a.I.1 e a.III.6 del paragrafo 5, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dalle presenti Direttive, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;
- il progetto e le relazioni tecniche presentate quando redatte da tecnici esterni all'Ente beneficiario, devono essere firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente.

Inoltre, quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale.

Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale;

- il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli;
- le operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*";
- il richiedente deve dimostrare di possedere, in qualsiasi momento dalla **ricezione** della Domanda di aiuto fino alla **ricezione** della Domanda di pagamento e tramite il fascicolo aziendale, i beni immobili sui quali insiste l'investimento, o ad esso collegati. A decorrere dalla **ricezione** della Domanda di pagamento, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo 11.2 punto 3) e fatto salvo quanto in esso previsto;

Ai fini del rispetto di quanto riportato al precedente paragrafo 4 "*Soggetti ammessi a presentare domanda*", si considerano titoli di possesso validi solo: la proprietà, il contratto di locazione/ affitto, le competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR, l'occupazione temporanea, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, la gestione consorziata dei beni. Nel caso sussista un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, è considerato valido, ai fini della presentazione della Domanda di aiuto, anche il comodato d'uso stipulato tra un privato proprietario del bene e un Ente Pubblico richiedente, finalizzato all'esecuzione dell'intervento. In tal caso, nel contratto registrato/repertoriato ci deve essere l'impegno del proprietario a lasciare il bene in comodato d'uso all'Ente per la durata pari all'impegno di cui al paragrafo 11.2 punto 3) e l'autorizzazione a fare i lavori e a consentirne il mantenimento.

Tutti i titoli per essere ritenuti validi ai fini delle presenti Direttive, devono rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:

- essere registrati;
- essere in forma di atto pubblico.

Tranne quanto precedentemente detto a proposito del comodato d'uso in favore di un Ente pubblico, non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato.

I titoli di possesso sopra riportati possono essere sostituiti da un atto dell'Ente dal quale risulti che sussistono tutti e tre i seguenti elementi:

- che l'Ente interviene su un bene oggetto di uso pubblico;
- che sussiste l'interesse pubblico ad eseguire l'intervento;
- che l'Ente si impegna a garantire il rispetto del vincolo al divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento e al suo mantenimento in efficienza con le modalità e la durata prevista al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*", pena la revoca e il recupero del finanziamento concesso.

In alternativa a quanto sopra detto, nel caso di interventi volti al ripristino di aree con dissesti in atto (frane, ecc.) e per i quali si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono necessari a garantire la pubblica incolumità (dichiarazione rilasciata dal Prefetto o dal Sindaco);
- sussiste una dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

l'atto dell'Ente competente ad eseguire i lavori unitamente all'atto dal quale risulti quanto sopra riportato rappresentano titolo valido ai fini della presentazione della Domanda di aiuto.

Resta fondamentale comunque che l'Ente richiedente che l'Ente si impegni a garantire il rispetto del vincolo al divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento e al suo mantenimento in efficienza con le modalità e la durata prevista al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*", pena la revoca e il recupero del finanziamento concesso.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi delle presenti Direttive per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al paragrafo 5 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 123.b, e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

6. Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e alle modalità di pagamento delle spese sostenute,, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana, dal Documento Attuativo Regionale del PSR (approvato con Delibera di Giunta n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i, di seguito indicato come DAR). Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e/o nel progetto presentati secondo quanto riportato nelle parti specifiche delle presenti Direttive.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini delle presenti Direttive, sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande di aiuto, purché effettuate nei 365 giorni precedenti quello di presentazione della Domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della Domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi prima del ricevimento della domanda stessa;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, inclusi gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo del 3.3.3.2.10 "*Spese generali*" del DAR, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono;
- per gli interventi realizzati con manodopera alle dipendenze dell'Ente richiedente, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione degli interventi stessi, purché:
 - tali spese facciano parte di un progetto complessivo che comprende anche i lavori di realizzazione dell'intervento;

- il progetto nel suo complesso sia in linea con gli obiettivi e le prescrizioni delle presenti Direttive;
- l'ammissibilità a finanziamento delle spese sia subordinata all'approvazione del progetto nel suo complesso;
- il pagamento finale delle spese ammissibili sia subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto ai quali sono collegate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Inoltre, l'ammontare degli investimenti in mezzi tecnici e altri beni materiali, non presenti nel prezzario, deve essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato;
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno,
- h) investimenti in natura o lavori in economia svolti con personale alle dipendenze

dell'Ente richiedente, anche nel caso degli interventi di cui al punto b.1 *"Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi"*, paragrafo 5;

- i) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 *"Ulteriori specifiche"*;
- j) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- k) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- l) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7. Localizzazione dell'investimento

Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti 5.a.I e 5.a.II, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella descrizione dei singoli interventi e quanto riportato al successivo capoverso, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al punto 5.a.I.2 sono ammissibili solo se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio (come sopra individuati) e se a servizio delle aree forestali.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti aree:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere effettuata dalla corografia generale dell'area di intervento a scala di 1:10.000 (Carta tecnica regionale – CTR 1:10.000 – Servizio cartografico regionale). In caso di sistemazione di versante (interventi di cui ai punti III.1, III. 4, III.5, III.6 del paragrafo 5.a) la pendenza si intende calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area di insidenza dell'opera o del complesso di opere oggetto del progetto, mentre nel caso di interventi in alveo (interventi di cui ai punti III.2 e III.3 del paragrafo 5.a) il limite di pendenza deve essere calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area direttamente scolante nel tratto del corso stesso oggetto dell'intervento, fatto salvo che la pendenza media del tratto dello stesso superi di per sé il 20%.

Tutte le altre tipologie di intervento potranno essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 *"Localizzazione degli investimenti materiali"* e 3.3.3.3.5 *"Localizzazione degli Investimenti immateriali"*.

8. Dimensione dell'intervento

Per tutti gli interventi di cui alle presenti Direttive, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 12 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

9. Settori di produzione interessati

Non pertinente

10. Condizioni di accesso relative ai richiedenti

L'Ente richiedente, per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nelle presenti Direttive; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Qualora l'Ente richiedente, successivamente alla presentazione della Domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento per la quota parte per la quale si richiede il contributo, deve comunicare, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: 1) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure 2) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella Domanda di aiuto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della Domanda di aiuto e mantenuti e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In richiedente, deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

10.1 - Non ricevibilità per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

a. Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1.** è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile. Qualora la fattispecie di cui sopra intervenga successivamente all'atto di assegnazione, i pagamenti sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono esclusi i casi di recupero dovuti a cause di forza maggiore.

La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dalle presenti Direttive e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

1. attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e autorizzati nell'ambito della presente misura, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;

2. sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
3. a presentare ad ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL), una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
4. quando pertinente, acquisire o mantenere la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
5. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
6. possedere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" e nel rispetto di quanto in esso previsto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 2, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- 1, 5 e 6, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- 3, non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- 4, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della Domanda di aiuto e di pagamento l'Ente richiedente si impegna a:

1. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di approvazione del Programma degli interventi,, di accertamento finale e controllo;
2. detenere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della Domanda di pagamento devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*"
3. rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della Domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile da ARTEA, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*");
4. la manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della Domanda di pagamento presentata dal dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*");
5. l'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, alla manutenzione dei soprassuoli forestali, delle infrastrutture o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della Domanda di pagamento presentata dal richiedente;
6. a conservare presso la sede dell'Ente tutta la documentazione indicata al successivo punto 13.6.4 "*Documentazione da presentare con la Domanda di aiuto*";
7. rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità al paragrafo 3.3.3.2.11. "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" del DAR;
8. comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti;
9. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per la realizzazione degli investimenti oggetto del finanziamento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 9, comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso;
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- 7, comporta la revoca dell'assegnazione dei contributi, con recupero dei fondi già percepiti, nel caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella Domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla Domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

12. Tassi di contribuzione e minimali/massimali

Agli interventi eseguiti in base alle seguenti Direttive è concesso un sostegno in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammesso e accertato.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali l'atto di assegnazione è stato adottato nel 2010, l'importo degli anticipi è aumentato al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento.

Infine, è possibile riconoscere a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70% fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo totale concesso.

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo ammissibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

Non è previsto nessun limite massimo all'entità del contributo concedibile.

13. Procedure di attuazione

Le seguenti direttive si applicano ai fini dell'assegnazione ai singoli Enti sia delle risorse previste per la misura nei Piani Locali di Sviluppo Rurale, sia delle risorse straordinarie previste nel piano anticrisi approvato con DGR n. 1216/09 ed individuate nel DAR.

¹ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario. Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

In merito a queste ultime risorse straordinarie si precisa che le somme previste sono a disposizione regionale.

13.1 - Amministrazioni competenti

Le competenze tecnico amministrative relative all'ammissibilità dei Programmi degli interventi degli Enti competenti e delle domande presentate, fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono quelle riportate nel DAR (DGR n. 1319/09 e s.m.i.) e nello specifico:

- Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni (con competenze tecnico-amministrative relative all'applicazione del PSR 2007/2013):
 - a) definisce e approva il proprio Programma degli interventi e i relativi progetti;
 - b) effettua una verifica preventiva di ammissibilità;
- Regione Toscana:
 - c) riceve le domande di aiuto;
 - d) verifica la congruenza degli interventi proposti con quanto previsto dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) e dal Piano Operativo AIB;
 - e) approva il Programma degli interventi degli Enti e l'elenco dei progetti presentati;
 - f) conferma l'ammissibilità delle domande presentate sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni effettuate dall'Ente stesso;
- Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni sono responsabili delle fasi di:
 - g) selezione dei fornitori;
 - h) gestione dei lavori;
- ARTEA, in qualità di agenzia regionale, è competente delle fasi di:
 - i) anticipi e stati di avanzamento
 - j) accertamento finale;
 - k) liquidazione;

Le singole fasi tecnico-amministrative relative alle domande presentate sono definite dalle procedure di seguito riportate e dal DAR. Tali procedure, oltre che far riferimento a quanto previsto nella normativa comunitaria (segnatamente nel Reg. CE 1698/05 e nel Reg. 1975/06) tendono a snellire e semplificare, per quanto possibile, l'iter dell'intero procedimento, tenendo presente che:

- i beneficiari sono Enti pubblici;
- gli Enti beneficiari programmano direttamente l'attività da eseguire nell'ambito degli interventi previsti dalle presenti direttive, decidendo anche l'ammontare delle risorse da destinare a tali interventi;
- i finanziamenti sono già assegnati ai singoli Enti beneficiari attraverso i Documenti di Attuazione del PSR approvati da Delibera di Giunta Regionale in base alle previsioni effettuate dagli Enti stessi;
- l'esecuzione degli interventi è soggetta alla legislazione e ai controlli in materia di lavori pubblici o di servizi realizzati da parte di Enti pubblici.

13.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e la tempistica per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTI	PROVVEDIMENTO	TERMINI (Fondi 2010)
Programma degli interventi	Ente locale competente	Approvazione Programma degli interventi	I scadenza; entro il 20/05/2010
Presentazione Domanda di aiuto alla Regione Toscana	Ente locale competente	Dichiarazione unica aziendale (DUA)	II Scadenza: entro il 31/08/2010
Approvazione Programma degli interventi	Ufficio regionale referente per misura	Decreto Dirigente	I scadenza: entro il 20/07/2010 II Scadenza: entro il 31/10/2010
Presenza d'atto del Decreto regionale e approvazione del progetto esecutivo	Ente locale competente	Atto dell'Ente locale competente	
Richiesta di Anticipo	Ente locale competente	inserimento su sistema ARTEA	Entro la data indicata nel decreto di approvazione Programma degli interventi;
Istruttoria di Anticipo	ARTEA	Istruttoria	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di modifiche del Programma, varianti e proroghe.	Ente locale competente	Atto dell'Ente locale competente	Almeno 60 giorni per le modifiche dei Programmi e per le varianti (30 per le proroghe) prima della ultimazione dei lavori
Richiesta stato di avanzamento	Ente locale competente	Inserimento su sistema ARTEA	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato, nel decreto di approvazione, per la presentazione della Domanda di pagamento
Istruttoria stato di avanzamento	ARTEA	Istruttoria	Entro 30 giorni dalla richiesta
Istruttoria di modifiche del Programma, varianti e proroghe	Ufficio regionale referente per misura	Decreto dirigenziale Regione Toscana	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione Domanda di pagamento per accertamento finale	Ente locale competente	Dichiarazione unica aziendale (DUA)	Entro il termine indicato nel Decreto Regionale

Tabella 1- Fasi principali del procedimento e relativa tempistica

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

13.3 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare Domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dalle presenti Direttive sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (rappresentante legale o altro soggetto autorizzato)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile;</p> <p>Affitto/Locazione: Contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione</p> <p>Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici: Atto di convenzione</p> <p>Gestione consorziata dei beni: Atto costitutivo del consorzio e dello statuto</p> <p>Occupazione temporanea: Atto di occupazione</p> <p>Competenze di legge: Competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR</p> <p>Comodato d'uso: Copia contratto registrato/repertoriato</p> <p>Uso pubblico: Atto dell'Ente</p> <p>Pubblica utilità: Atto dell'Ente</p>
Documenti bancari	Codice IBAN

13.4 - Programma degli interventi

13.4.1 - Definizione dei Programmi degli interventi

Sulla base del D.A.R. e delle risorse disponibili gli Enti locali competenti procedono alla formazione del Programma degli interventi (di seguito chiamato Programma).

Il Programma è composto dall'insieme dei progetti di competenza dell'Ente stesso, aventi le caratteristiche delle tipologie di cui alle presenti Direttive, e deve riferirsi ai fondi di una sola annualità.

Il Programma è composto da:

1. una relazione descrittiva che contiene tra l'altro:
 - a) l'esplicitazioni in merito alla:
 - conformità degli interventi proposti con il Programma Forestale Regionale (PFR) e con il Piano Operativo AIB della Regione Toscana;

- conformità degli interventi proposti con le norme e gli obiettivi del PSR e delle presenti Direttive e la loro ammissibilità e l'eligibilità delle relative spese;
 - conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - ragionevolezza e congruità delle spese proposte;
- b) l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili;
- c) se ritenuto opportuno e se possibile, l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. I progetti ammissibili ma non finanziabili verranno approvati dalla Regione Toscana contemporaneamente a quelli ammissibili e finanziabili. Tali progetti verranno finanziati solo nel caso in cui si dovessero verificare economie in fase di pagamento (o attuazione) dei progetti dichiarati ammissibili e finanziabili o in caso di modifiche del Programma;
2. le Schede di progetto (redatte, una per ogni progetto, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato F). Si fa presente che ogni Scheda deve essere riferita ad una sola tipologia di operazione prevista, tranne che nel caso di operazioni realizzate in modo integrato sulle stesse superfici e facenti parte di un progetto organico;
 3. l'individuazione cartografica (topografica e catastale, in scala adeguata) relativi ad ogni scheda di progetto;
 4. dichiarazione di impegno, a firma dal legale rappresentante dell'Ente o dal dirigente del Settore/Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo, a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno.

Tutti i progetti inseriti nei due elenchi devono essere riportati in ordine decrescente in base al grado di priorità che l'Ente assegna alla realizzazione di ognuno di essi.

Il Programma, per i fondi 2010, è approvato con atto dell'Ente locale competente precedentemente all'inserimento della Domanda di aiuto di cui al successivo paragrafo 13.6.1 "*Termini di presentazione della Domanda di aiuto*".

L'Ente approva e presenta il Programma entro una delle scadenze indicate al citato paragrafo 13.6.1; qualora l'Ente opti per la presentazione alla II scadenza prevista ne deve dare comunicazione alla Regione Toscana entro la data della I scadenza.

Rimangono comunque valide le prescrizioni e le scadenze relative alla presentazione di richieste di modifica, variante e proroga, indicate nei paragrafi successivi.

Prima dell'approvazione del Programma e dei singoli interventi in esso contenuti, l'Ente esegue una verifica di ammissibilità degli stessi ai fini di quanto stabilito dalle presenti Direttive e, in generale, dal PSR e degli altri atti ad esso collegati.

Pertanto, l'atto di approvazione contiene anch'esso l'esplicitazione in merito agli elementi di cui al punto 1.a del presente paragrafo.

13.4.2 - Disposizioni particolari per gli Enti

Il meccanismo di funzionamento del FEASR non prevede trasferimenti finanziari di fondi ma soltanto il pagamento di premi e contributi e dei relativi anticipi ove previsti.

L'Ente beneficiario, al momento dell'approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana, deve istituire uno specifico capitolo di competenza, in cui sarà indicata la dotazione finanziaria pari all'assegnazione finanziaria prevista per l'attuazione della parte di Programma degli interventi ammessi.

Per eventuali necessità di cassa che dovessero presentarsi prima del ricevimento dell'anticipo da parte dell'Organismo pagatore l'Ente beneficiario provvederà con risorse a propria disposizione.

L'Ente competente deve predisporre apposita contabilità per la rendicontazione delle spese sostenute e conservare presso la propria sede tutti i documenti, anche acquisiti successivamente, relativi ai progetti finanziati e atti a dimostrare il titolo di possesso, la cantierabilità, le procedure di affidamento, la determinazione e la congruità della spesa, il Piano di coltura e/o di manutenzione, ecc.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Le domande di aiuto o di pagamento e le altre richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal dirigente del Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo dell'Ente richiedente.

13.5 – Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare Domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di Artea, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto" in esso presente.

13.6 - La Domanda di aiuto

13.6.1 - Termini di presentazione della Domanda di aiuto

Dopo l'approvazione del Programma degli interventi da parte dell'Ente, è possibile presentare la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto').

La Domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno per tutte le operazioni/progetti inseriti nel Programma degli interventi dell'Ente per l'anno di riferimento (di cui al precedente paragrafo 13.4.1 "Definizione dei Programmi degli interventi") e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno.

Per partecipare l'assegnazione dei fondi disponibili nell'annualità 2010, la Domanda di aiuto può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT delle presenti Direttive e comunque entro il 20 maggio 2010, in prima istanza, o entro il 31/08/2010 in seconda istanza.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nelle annualità successive, invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto.

13.6.2 - Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

La Domanda aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la Domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive del richiedente.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità, la corrispondenza con le azioni del PSR a cui fa riferimento, la tipologia del progetto, l'entità della spesa ed altri elementi collegati all'esecuzione dei lavori. Tutti gli altri elementi autorizzativi e progettuali collegati ai singoli progetti inseriti nel Programma e in Domanda di aiuto non finanziate per carenza devono essere allegati alla stessa ma devono essere conservati agli atti da parte degli Enti competenti.

Con la Domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento dovrà essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La Domanda di aiuto è ricevibile solo se la Provincia, Comunità montana, l'Unione di Comuni competenti, o la Regione Toscana (per le risorse straordinarie) hanno previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa, salvo quanto diversamente disposto nel DAR o nelle presenti Direttive.

Le domande, da presentare ad ARTEA, devono essere riferite ad una unità produttiva, UTE² (Unità tecnico Economica) o UTF (Unità Produttiva Forestale), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

13.6.3 - Modalità di sottoscrizione della Domanda di aiuto

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal dirigente del Settore responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo.

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al Decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;

- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

² unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

13.6.4 - Documentazione da presentare al momento della presentazione della Domanda di Aiuto

Contestualmente o comunque entro le date di scadenza fissate per la presentazione della Domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, ogni Ente locale competente trasmette tramite raccomandata A.R. indirizzata al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze), consegna a mano (negli orari di apertura del protocollo) o tramite fax (055. 4383066):

- copia del Programma approvato, comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono e di cui al precedente paragrafo 13.4.1 "Definizione dei Programmi degli interventi";
- copia del proprio atto di approvazione del Programma.

Ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 13.6.1 "Termini di presentazione della Domanda di aiuto", pena la non ammissibilità della Domanda di aiuto, fa fede la data di invio della raccomandata stessa.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, nei casi in cui la Regione Toscana ne riscontri la necessità.

13.7 - Subentro nella Domanda di aiuto

La Domanda di aiuto è personale e pertanto non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, salvo i casi previsti dal DAR.

13.8 - Assegnazione dei contributi

13.8.1 - Istruttoria dei Programmi di intervento e delle domande di aiuto

Considerata la natura pubblica del beneficiario e l'esistenza di procedure amministrative che riguardano tutte le fasi del procedimento si ritiene che i controlli amministrativi sull'ammissibilità siano espletati anche con il rispetto delle procedure ordinariamente previste per gli Enti Pubblici.

Pertanto, la Regione Toscana, tramite il Settore Programmazione Forestale, sulla base dei dati e alle dichiarazioni riportate nella Domanda di aiuto e nel Programma degli interventi e nelle Schede di progetto ad esso allegate, verifica:

- la conformità degli interventi proposti con quanto previsto dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) e dal Piano Operativo AIB;
- la congruenza degli interventi proposti con le previsioni finanziarie indicate nel DAR, nelle comunicazioni effettuate ai sensi dello stesso, o dagli Enti locali competenti nel proprio Piano Locale di Sviluppo Rurale;
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
- la completezza della documentazione presentata.

Prima della conclusione dell'istruttoria, Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana potrà chiedere all'Ente chiarimenti o integrazioni ai Programmi, tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o altro sistema valido. In tal caso verrà fissato un termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere alla presentazione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti. Scaduto tale termine, in caso di mancato invio di quanto richiesto il Programma o gli interventi potranno essere considerati non approvabili.

13.8.2 – Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A conclusione della fase precedente e comunque entro il 20/07/2010, per le domande presentate entro il 20/05/2010, e/o entro il 31/10/2010, per le domande presentate entro il 31/08/2010, il Dirigente regionale responsabile, in base alle verifiche effettuate dai singoli Enti e a quanto da essi dichiarato, conferma o meno l'ammissibilità delle operazioni oggetto dei singoli progetti contenuti nella Domanda di aiuto e nel Programma inviato.

Quindi, con proprio decreto:

1. approva i Programmi presentati dai singoli Enti;
2. approva l'elenco progetti ammissibili e finanziabili;
3. approva l'elenco progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;

Il Decreto, per i Programmi e le domande di aiuto presentate da ogni Ente competente e ammesse a contributo, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della domanda;
- elenco dei progetti ammissibili e finanziabili per ogni singolo Programma presentato;
- elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi ed ammissibili;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) e le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della Domanda di anticipo;
- termine per la presentazione della Domanda di pagamento del saldo.

Il Decreto potrà modificare i Programmi presentati nei casi di non conformità con le previsioni finanziarie indicate nel DAR o dagli Enti locali competenti nel proprio Piano Locale di Sviluppo Rurale o nelle comunicazioni effettuate ai sensi del DAR o con gli interventi previsti dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) o dal Piano Operativo AIB.

Il Decreto, quindi, nel caso di non conformità non perfezionabili, motivando la propria decisione, potrà non approvare uno o più Programmi presentati o dichiarare non ammissibili uno o più dei progetti o interventi in esso contenuti e relativi alle Domande di aiuto presentate.

Il decreto di assegnazione dei contributi, specifica la tipologia dei fondi disponibili sulla misura con i quali si garantisce la copertura finanziaria del Programma, con la seguente priorità di utilizzazione:

- risorse ordinarie, inserite e previste nei PLSR di ogni singolo Ente;
- risorse straordinarie collegate alle "Nuove sfide" di cui alla tabella 9.2 del paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni" del DAR;
- altre risorse straordinarie di cui alla tabella 9.2 del paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni" del DAR;
- Fondo di solidarietà di cui alla tabella 9.2 del paragrafo 2.6 "Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni" del DAR (solo per gli Enti: Amm.ne provinciale di Massa-Carrara, CC.MM. Lunigiana, Garfagnana, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese, Val di Bisenzio e U. di C. Alta Versilia).

Nel caso si verificano economie nell'attuazione del Programma, tali economie sono scomutate dalle risorse di cui sopra, partendo da quelle a minore priorità in base a quanto sopra indicato.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo per l'ultimo progetto inserito nell'elenco di quelli ammissibili per il Programma di un determinato Ente, ma superino il minimale previsto dalla misura, il decreto potrà prevedere di finanziare parzialmente detto progetto in base alle risorse disponibili, previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie rese disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto dal progetto parzialmente finanziato, fatta salva la possibilità per l'Ente richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e a ammissibilità previste.

Il Settore Programmazione Forestale provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA.

Di quanto sopra viene data comunicazione agli Enti richiedenti, tramite pubblicazione del Decreto ai sensi della L.R. 23/2007 e s.m.i., che viene trasmesso in copia all'ARTEA.

Inoltre, la Regione Toscana, tramite il Settore Programmazione Forestale, provvede a:

- a) inviare copia del Decreto agli Enti ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- b) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione o le convenzioni emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta;
- f) inviare copia del Decreto all'ARTEA.

Dopo l'approvazione del Programma da parte della Regione Toscana, l'Ente provvede a:

- a prendere atto dell'approvazione e delle eventuali modifiche apportate dalla Regione Toscana;
- ad approvare o a dare atto dell'avvenuta approvazione in via esecutiva, dei progetti d'intervento ammessi e della relativa cantierabilità.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

13.9. - Altre fasi del procedimento

13.9.1 - Anticipo

Con la Domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso. L'anticipo può essere richiesto anche successivamente purchè dopo la Presa d'atto del Decreto regionale e l'approvazione del progetto esecutivo da parte degli Enti interessati.

Le richieste devono essere presentate ad ARTEA, con apposita richiesta in carta libera, entro i termini fissati dal Decreto di ammissibilità di cui sopra.

Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

L'anticipo viene erogato solo dopo l'inizio delle attività oggetto di contributo.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta del soggetto competente il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare:

- un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- una Dichiarazione in merito all'acquisizione di tutti gli eventuali titoli abilitativi necessari alla cantierabilità dei lavori;
- dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento e del direttore dei lavori attestante che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

13.9.2 - Istruttoria della richiesta di anticipo

Per le domande alle quali può essere concesso l'anticipo, dopo l'approvazione del Programma da parte della Regione Toscana, ARTEA provvede alla verifica:

- della completezza della documentazione presentata;
- della conformità al modello di ARTEA della delibera di garanzia inviata dal beneficiario e degli importi in essa indicati;
- che la scadenza della garanzia contenuta nell'atto dell'Ente abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi.

ARTEA sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

13.9.3 - Modifica del Programma

I Programmi ed i progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti o gli adattamenti tecnici non rilevanti ammissibili, così come definito e previsto dal DAR, nonché le modifiche del Programma approvate.

Per quanto riguarda la definizione di varianti o di adattamenti tecnici si rimanda a quanto indicato nel DAR.

13.9.3.1 - Richiesta di modifica del Programma

Le eventuali modifiche del Programma che costituiscono varianti devono essere presentate alla Regione Toscana prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed entro il 60° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della Domanda di pagamento.

I termini sono perentorii per l'ammissibilità delle modifiche del Programma o delle varianti.

Oltre a quanto stabilito dal DAR in merito alle modifiche apportate ai singoli progetti approvati, costituiscono variante del Programma:

- a) l'inserimento tra quelli finanziabili dei progetti già approvati e non finanziati per carenza di fondi (di cui allo specifico elenco approvato dalla Regione Toscana);
- b) l'inserimento di nuovi progetti.

Nell'ultimo caso e prima dell'invio alla Regione Toscana, la modifica del Programma deve essere approvata dall'Ente con le stesse modalità di approvazione iniziale dello stesso.

La richiesta di modifiche considerate varianti, deve essere inviata alla Regione Toscana e deve indicare i riferimenti del richiedente e l'esatta indicazione del numero della Domanda di aiuto; ad esse devono essere allegati:

- a) nel caso di progetti già inseriti nell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di modifica e i termini previsti per la realizzazione dei progetti;
 - eventuali documenti necessari per la realizzazione della modifica (es. documenti necessari a dimostrare la copertura finanziaria, varianti ai documenti edilizi, preventivi);
- b) nel caso di modifiche dei singoli progetti che costituiscono variante:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
 - tutta la documentazione prevista ai paragrafi 13.4.1 "*Definizione dei Programmi degli interventi*" e 13.6.4 "*Documentazione da presentare al momento della presentazione della Domanda di Aiuto*";
- c) nel caso di nuovi progetti, quindi non inseriti nell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
 - tutta la documentazione prevista ai paragrafi 13.4.1 e 13.6.4.

Le modifiche ai progetti, approvati e ammessi a contributo, non considerate varianti ai sensi di quanto disposto dal DAR al paragrafo 3.3.7.5 "*Varianti in corso d'opera*", come in esso previsto possono

essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella Domanda di pagamento finale ad ARTEA, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Qualora la Regione Toscana ne riscontri la necessità potranno essere richiesti ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra indicato.

13.9.3.2 - Istruttoria della richiesta di modifica del Programma che costituiscono variante

L'istruttoria della richiesta di modifica del Programma che costituiscono varianti consiste oltre che nella verifica degli elementi previsti dal DAR e di quelli sopra elencati, nella verifica in base alla documentazione e alle dichiarazioni inviate dall'Ente beneficiario, che:

- le modifiche siano conformi agli obiettivi e azioni del PSR;
- le varianti non modifichino la conformità con gli interventi previsti dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) o dal Piano Operativo AIB;
- le modifiche siano coerenti con il Programma degli interventi approvato dalla Regione Toscana;
- le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato.

Le modifiche del Programma potranno essere autorizzate solo nel caso:

- si verifichino delle economie nell'esecuzione dei progetti già approvati;
- l'Ente ritenga necessario modificare l'elenco progetti presentato e approvato.

Nel caso di esito positivo, la Regione Toscana provvede:

1. ad approvare con le stesse modalità previste al paragrafo 13.8 "*Assegnazione dei contributi*" le modifiche proposte;
2. a stabilire la data di conclusione dei lavori, che non potrà essere oltre la scadenza generale prevista nella Tabella 1, salvo richiesta contestuale di proroga da parte dell'Ente, proroga che se ammissibile verrà concessa alle stesse condizioni generali previste per le proroghe;
3. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando eventualmente l'elenco delle spese complessive del Programma/progetto, nonché l'importo del contributo.

Nel caso di esito negativo, la Regione Toscana provvede:

- a rigettare con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale le modifiche proposte;
- a registrare nel sistema informatico di ARTEA le verifiche effettuate;
- ad inviare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) la motivazione del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il Programma/progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il Programma/progetto iniziale.

13.9.4 - Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere proroghe al termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della Domanda di pagamento.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla sussistenza dei motivi di forza maggiore che determinano la richiesta;
- alla verifica, in base a quanto dichiarato dall'Ente beneficiario, dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza dell'atto dell'Ente a garanzia dell'anticipo stesso;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nel Decreto regionale di approvazione, nel caso provochi la perdita di finanziamenti a causa del disimpegno automatico previsto dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, comporta la detrazione dai finanziamenti assegnati all'Ente sulle annualità successive di una somma pari a quella non riconosciuta dalla CE.

13.9.4.1 - Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della Domanda di pagamento devono pervenire alla Regione Toscana entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della Domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri i motivi di forza maggiore del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, Delibera dell'Ente richiedente contenete l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la garanzia esistente per assicurare il periodo di copertura.

13.9.4.2 - Istruttoria della richiesta di proroga

La Regione Toscana provvede, in base a quanto dichiarato dall'Ente beneficiario:

- 1) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria (Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale) con il quale:
 - per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
 - per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.
- 2) a comunicare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

ARTEA, dopo la comunicazione da parte della Regione Toscana in merito alla proroga, provvede a registrare nel sistema informativo di ARTEA le determinazioni del Decreto regionale.

13.10 - Domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento)

La Domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, effettuata dalla Regione Toscana, ed è presentata ad ARTEA nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA),

La Domanda di pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento lavori o di saldo.

13.10.1 – Presentazione Domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento)

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta con le modalità e le specifiche contenute nelle presenti Direttive e nel DAR ai paragrafi 3.3.7.9. "Domanda di pagamento" e 3.3.7.9.1. "Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)"

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento (SAL) devono essere presentate ad ARTEA, entro il 60° giorno precedente il termine indicato Decreto di ammissibilità emesso dalla Regione Toscana per la presentazione della Domanda di pagamento.

La Domanda di pagamento a titolo di saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, ad ARTEA entro il termine per la presentazione della Domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative, stabilito dalla Regione Toscana nell'atto di approvazione del Programma degli interventi o nei successivi eventuali atti di proroga.

La presentazione della Domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della Domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

Nella Domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, e nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Gli unici documenti che possono essere presentati su cartaceo sono quelli non immisibili su supporto informatico. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella Domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della Domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la Domanda di pagamento, da prodursi al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L e confermato dal Responsabile del Procedimento e, ove necessario, le certificazioni di conformità e/o agibilità delle opere realizzate;
- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo allegato al progetto esecutivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei

lavori, che evidenzii le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori indicando il riferimento alla misura, la data ed il numero della domanda di presentazione, la data ed il numero del Decreto della Regione Toscana (comprese le eventuali modifiche autorizzate in corso d'opera), la data di inizio e di fine dei lavori (per fine dei lavori si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori. In caso di richiesta di saldo, la relazione deve contenere anche il riferimento al conseguimento degli obiettivi prospettati nella Domanda di aiuto;

- elenco delle superfici eseguite con riferimento alle particelle catastali ed alle eventuali particelle forestali;
- cartografia topografica in scala 1:5.000 o 1:10.000 indicate le superfici degli interventi realizzati evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale, o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicate le superfici degli interventi realizzati ed eventualmente lo schema di impianto, evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, di stato di avanzamento.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di Domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quanto erogato a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Qualora ARTEA ne riscontri la necessità potranno essere richiesti ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra indicato.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla Domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine indicato nella richiesta di integrazione dal soggetto competente, il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la Domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

13.10.2 – Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

La presentazione della Domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo, con le modalità e le prescrizioni contenute alle presenti Direttive e, quando con esse non in contrasto, nel DAR al paragrafo 3.3.7.9.1. "Istruttoria della Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)"

In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita in sito per la verifica dell'investimento realizzato.. La visita deve essere effettuata per ogni domanda.

Considerata la natura pubblica del richiedente si ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e di mancata realizzazione dell'investimento (confr_ art. 26_punto 4 del Reg. 1975).

Pertanto, la visita in situ per la verifica in termini di sussistenza, qualitativa e quantitativa, delle opere oggetto di contributi, potrà:

- essere effettuata da personale incaricato dall'Ente beneficiario a condizione che il soggetto incaricato sia diverso dal Progettista, dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei Lavori (D.L);
- essere dichiarata dal dirigente competente degli Enti suddetti con autocertificazione ai sensi del D.P.R..n.445/2000. L'autocertificazione sarà inoltrata ad Artea al momento della presentazione della Domanda di pagamento.

Ad Artea è comunque riservata la possibilità di procedere in ogni momento ad una propria ed autonoma visita in loco.

In ogni caso la verifica documentale:

- la valutazione della relazione finale, redatta ove pertinente da tecnico abilitato, comprendente ove richiesto la relazione sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in base a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della Domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della garanzia fidejussoria presentata ad ARTEA a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, nei casi previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla Domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella Domanda di aiuto.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella Domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione mediante apposizione della sigla dell'istruttore, della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Ente competente....."

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013

Misura/sottomisura/azione....."

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data "

Artea completa l'accertamento finale attraverso:

- la verifica della realtà della spesa oggetto della domanda;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso;
- la valutazione della relazione finale;
- la verifica di quanto contenuto riportato nel certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato ammesso;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la Domanda di aiuto;
- la verifica che il beneficiario abbia pagato gli investimenti rendicontati ed eventualmente accertati in situ;
- la verifica il rispetto dei massimali previsti per la misura.

Artea provvede:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo;
- approva con provvedimento gli esiti delle verifiche istruttorie svolte.

ARTEA verificata la corretta registrazione delle verifiche effettuate, per le sole domande con esito istruttorio positivo ed inserite in elenco di liquidazione autorizza il pagamento.

Per le sole domande con esito di istruttoria di collaudo negativo ARTEA provvede

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare al Settore della Regione Toscana responsabile della misura l'esito negativo dell'istruttoria.

13.11 – Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al soggetto competente (Regione Toscana o ARTEA). Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun soggetto competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora l'Ente beneficiario, dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione ed entro il periodo di impegno previsto dalle presenti Direttive, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare alla Regione Toscana tali necessità prima di procedere a qualsiasi modifica. . Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA.

13.12 - Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, della Regione Toscana o del richiedente. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla ricezione della Domanda di aiuto da parte della Regione Toscana.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della Domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

13.13 - Istruttoria recupero

ARTEA, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.


14. Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

15. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**



Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI AREZZO

	COMUNE	Classe di Rischio	di		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ANGHIARI	AL	21.	LUCIGNANO	AL	
2.	AREZZO	AL	22.	MARCIANO DELLA CHIANA	ME	
3.	BADIA TEDALDA	ME	23.	MONTEMIGNAIO	AL	
4.	BIBBIENA	ME	24.	MONTERCHI	ME	
5.	BUCINE	AL	25.	MONTE SAN SAVINO	AL	
6.	CAPOLONA	AL	26.	MONTEVARCHI	ME	
7.	CAPRESE MICHELANGELO	ME	27.	ORTIGNANO RAGGIOLO	ME	
8.	CASTEL FOCIGNANO	ME	28.	PERGINE VALDARNO	AL	
9.	CASTELFRANCO DI SOPRA	AL	29.	PIAN DI SCO'	AL	
10.	CASTEL SAN NICCOLO'	AL	30.	PIEVE SANTO STEFANO	ME	
11.	CASTIGLION FIBOCCHI	ME	31.	POPPI	ME	
12.	CASTIGLION FIORENTINO	AL	32.	PRATOVECCHIO	ME	
13.	CAVRIGLIA	ME	33.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AL	
14.	CHITIGNANO	ME	34.	SANSEPOLCRO	ME	
15.	CHIUSI DELLA VERNA	AL	35.	SESTINO	ME	
16.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AL	36.	STIA	ME	
17.	CORTONA	AL	37.	SUBBIANO	AL	
18.	FOIANO DELLA CHIANA	ME	38.	TALLA	AL	
19.	LATERINA	ME	39.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AL	
20.	LORO CIUFFENNA	AL				

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI FIRENZE

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BAGNO A RIPOLI	AL	23.	LONDA	ME
2.	BARBERINO DI MUGELLO	AL	24.	MARRADI	ME
3.	BARBERINO VAL D'ELSA	AL	25.	MONTAIONE	AL
4.	BORGO SAN LORENZO	ME	26.	MONTELUPO FIORENTINO	AL
5.	CALENZANO	AL	27.	MONTEPERTOLI	AL
6.	CAMPI BISENZIO	BA	28.	PALAZZUOLO SUL SENIO	ME
7.	CAPRAIA E LIMITE	AL	29.	PELAGO	AL
8.	CASTELFIORENTINO	ME	30.	PONTASSIEVE	AL
9.	CERRETO GUIDI	ME	31.	REGGELLO	AL
10.	CERTALDO	AL	32.	RIGNANO SULL'ARNO	AL
11.	DICOMANO	ME	33.	RUFINA	ME
12.	EMPOLI	ME	34.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	AL
13.	FIESOLE	AL	35.	SAN GODENZO	ME
14.	FIGLINE VALDARNO	AL	36.	SAN PIERO A SIEVE	ME
15.	FIRENZE	AL	37.	SCANDICCI	AL
16.	FIRENZUOLA	AL	38.	SCARPERIA	ME
17.	FUCECCHIO	AL	39.	SESTO FIORENTINO	AL
18.	GAMBASSI	ME	40.	SIGNA	ME
19.	GREVE IN CHIANTI	AL	41.	TAVARNELLE VAL DI PESA	ME
20.	IMPRUNETA	ME	42.	VAGLIA	AL
21.	INCISA VAL D'ARNO	ME	43.	VICCHIO	ME
22.	LASTRA A SIGNA	AL	44.	VINCI	AL

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI GROSSETO

	COMUNE	Classe Rischio	di		COMUNE	Classe Rischio	di
1.	ARCIDOSO	AL		15.	MASSA MARITTIMA	AL	
2.	CAMPAGNATICO	ME		16.	MONTE ARGENTARIO	AL	
3.	CAPALBIO	AL		17.	MONTEROTONDO M.MO	AL	
4.	CASTEL DEL PIANO	ME		18.	MONTIERI	AL	
5.	CASTELL'AZZARA	ME		19.	ORBETELLO	AL	
6.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	AL		20.	PITIGLIANO	ME	
7.	CINIGIANANO	AL		21.	ROCCALBEGNA	ME	
8.	CIVITELLA PAGANICO	AL		22.	ROCCASTRADA	AL	
9.	FOLLONICA	ME		23.	SANTA FIORA	AL	
10.	GAVORRANO	AL		24.	SCANSANO	AL	
11.	GROSSETO	AL		25.	SCARLINO	AL	
12.	ISOLA DEL GIGLIO	AL		26.	SEGGIANO	AL	
13.	MAGLIANO IN TOSCANA	AL		27.	SEMPRONIANO	ME	
14.	MANCIANO	AL		28.	SORANO	AL	

PROVINCIA DI LIVORNO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIBBONA	ME	11.	MARCIANA MARINA	ME
2.	CAMPIGLIA MARITTIMA	AL	12.	PIOMBINO	AL
3.	CAMPO NELL'ELBA	AL	13.	PORTO AZZURRO	AL
4.	CAPOLIVERI	AL	14.	PORTOFERRAIO	AL
5.	CAPRAIA ISOLA	AL	15.	RIO MARINA	AL
6.	CASTAGNETO CARDUCCI	AL	16.	RIO NELL'ELBA	AL
7.	CECINA	AL	17.	ROSIGNANO MARITTIMO	AL
8.	COLLESALVETTI	ME	18.	SAN VINCENZO	ME
9.	LIVORNO	AL	19.	SASSETTA	ME
10.	MARCIANA	AL	20.	SUVERETO	AL

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI LUCCA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ALTOPASCIO	ME	19.	MINUCCIANO	ME
2.	BAGNI DI LUCCA	AL	20.	MOLAZZANA	ME
3.	BARGA	ME	21.	MONTECARLO	ME
4.	BORGO A MOZZANO	AL	22.	PESCAGLIA	AL
5.	CAMAIORE	AL	23.	PIAZZA AL SERCHIO	AL
6.	CAMPORGIANO	ME	24.	PIETRASANTA	AL
7.	CAPANORI	AL	25.	PIEVE FOSCIANA	ME
8.	CAREGGINE	ME	26.	PORCARI	ME
9.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	ME	27.	SAN ROMANO DI GARFAGNANA	ME
10.	CASTIGLIONE GARFAGNANA DI	ME	28.	SERAVEZZA	AL
11.	COREGLIA ANTELMINELLI	AL	29.	SILLANO	ME
12.	FABBRICHE DI VALLICO	ME	30.	STAZZEMA	AL
13.	FORTE DEI MARMI	BA	31.	VAGLI DI SOTTO	AL
14.	FOSCIANDORA	ME	32.	VERGEMOLI	ME
15.	GALLICANO	ME	33.	VIAREGGIO	ME
16.	GIUNCUGNANO	ME	34.	VILLA BASILICA	AL
17.	LUCCA	AL	35.	VILLA COLLEMANDINA	ME
18.	MASSAROSA	AL			

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	AULLA	AL	10.	MASSA	AL
2.	BAGNONE	AL	11.	MONTIGNOSO	AL
3.	CARRARA	AL	12.	MULAZZO	ME
4.	CASOLA LUNIGIANA IN	AL	13.	PODENZANA	ME
5.	COMANO	AL	14.	PONTREMOLI	AL
6.	FILATTIERA	AL	15.	TRESANA	AL
7.	FIVIZZANO	AL	16.	VILAFRANCA LUNIGIANA IN	AL
8.	FOSDINOVO	AL	17.	ZERI	AL
9.	LICCIANA NARDI	ME			

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIENTINA	ME	21.	MONTEVERDI MARITTIMO	AL
2.	BUTI	AL	22.	MONTOPOLI VAL D'ARNO	ME
3.	CALCI	AL	23.	ORCIANO PISANO	ME
4.	CALCINAIA	ME	24.	PALAIA	ME
5.	CAPANOLI VAL D'ERA	ME	25.	PECCIOLI	ME
6.	CASALE MARITTIMO	ME	26.	PISA	AL
7.	CASCIANA TERME	ME	27.	POMARANCE	AL
8.	CASCINA	BA	28.	PONSACCO	ME
9.	CASTELFRANCO DI SOTTO	AL	29.	PONTEDERA	AL
10.	CASTELLINA MARITTIMA	ME	30.	RIPARBELLA	AL
11.	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	AL	31.	SAN GIULIANO TERME	AL
12.	CHIANNI	ME	32.	SAN MINIATO	AL
13.	CRESPINA	AL	33.	SANTA CROCE SULL'ARNO	ME
14.	FAUGLIA	AL	34.	SANTA LUCE	ME
15.	GUARDISTALLO	ME	35.	SANTA MARIA A MONTE	AL
16.	LAIATICO	BA	36.	TERRICCIOLA	ME
17.	LARI	AL	37.	VECCHIANO	AL
18.	LORENZANA	AL	38.	VICOPIANO	AL
19.	MONTECATINI VAL DI CECINA	ME	39.	VOLTERRA	AL
20.	MONTESCUDAIO	ME			

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI PISTOIA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABETONE	ME	12.	MONTECATINI TERME	AL
2.	AGLIANA	BA	13.	PESCIA	AL
3.	BUGGIANO	ME	14.	PIEVE A NIEVOLE	ME
4.	CHIESINA UZZANESE	BA	15.	PISTOIA	AL
5.	CUTIGLIANO	ME	16.	PITEGLIO	ME
6.	LAMPORECCHIO	AL	17.	PONTE BUGGIANESE	BA
7.	LARCIANO	AL	18.	QUARRATA	AL
8.	MARLIANA	AL	19.	SAMBUCA PISTOIESE	ME
9.	MASSA E COZZILE	AL	20.	SAN MARCELLO PISTOIESE	ME
10.	MONSUMMANO TERME	AL	21.	SERRAVALLE PISTOIESE	AL
11.	MONTALE	AL	22.	UZZANO	AL

PROVINCIA DI PRATO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	CANTAGALLO	AL	5.	PRATO	AL
2.	CARMIGNANO	AL	6.	VAIANO	AL
3.	MONTEMURLO	ME	7.	VERNIO	AL
4.	POGGIO A CAIANO	ME			

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI SIENA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABBADIA SALVATORE SAN	AL	19.	MURLO	ME
2.	ASCIANO	ME	20.	PIANCASTAGNAIO	AL
3.	BUONCONVENTO	ME	21.	PIENZA	ME
4.	CASOLE D'ELSA	ME	22.	POGGIBONSI	AL
5.	CASTELLINA IN CHIANTI	ME	23.	RADDA IN CHIANTI	ME
6.	CASTELNUOVO BERARDENGA	AL	24.	RADICOFANI	AL
7.	CASTIGLIONE D'ORCIA	AL	25.	RADICONOLI	AL
8.	CETONA	ME	26.	RAPOLANO TERME	AL
9.	CHIANCIANO TERME	ME	27.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	ME
10.	CHIUSDINO	ME	28.	SAN GIMIGNANO	ME
11.	CHIUSI	ME	29.	SAN GIOVANNI D'ASSO	ME
12.	COLLE DI VAL D'ELSA	ME	30.	SAN QUIRICO D'ORCIA	ME
13.	GAIOLE IN CHIANTI	AL	31.	SARTEANO	ME
14.	MONTALCINO	AL	32.	SIENA	ME
15.	MONTEPULCIANO	ME	33.	SINALUNGA	AL
16.	MONTERIGGIONI	AL	34.	SOVICILLE	AL
17.	MONTERONI D'ARBIA	ME	35.	TORRITA DI SIENA	ME
18.	MONTICIANO	AL	36.	TREQUANDA	ME

Allegato B)**Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità****1) Specie forestali arboree ad alta infiammabilità**

Abies alba Miller - Abete bianco

Cupressus sp. (escluso *Cupressus sempervirens*)

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, douglasia

Pinus sp.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro

Laurus nobilis L. - Alloro

Olea europaea L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro

Quercus ilex L. - Leccio, elce

Allegato C)**Elenco delle specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB****1) Specie forestali arboree**

<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Acer platanooides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquastro	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Cupressus sempervirens</i> .	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	
<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Peraastro	
<i>Pyrus pyraister</i> Burgsd. Pero peruggino	
<i>Quercus cerris</i> L. Cerro	
<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera	

Allegato D)**Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi**

Patogeno	Specie forestali suscettibili
Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	<i>Pinus spp, Cedrus</i>
Cocciniglia corticicola del Pino marittimo (<i>Matsucoccus feytaudi</i>)	<i>Pinus pinaster</i>
Blastofagi dei pini (<i>Tomicus spp.</i>)	<i>Pinus spp</i>
Bostrico a sei denti (<i>Ips sexdentatus</i>)	<i>Pinus spp</i>
Processionaria della quercia (<i>Thaumetopoea processionea</i>)	<i>Quercus spp</i> (a foglia caduca)
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	<i>Quercus spp</i>
Euprottide (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>)	<i>Quercus spp,</i>
Cancro del cipresso (<i>Seridyum cardinale</i>)	<i>Cupressus spp</i>
Cancro del castagno (<i>Cryphonectria (Endothia parasitica)</i>)	<i>Castanea sativa</i>
Cinipide galligeno del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	<i>Castanea sativa</i>
"Cuore bagnato" (<i>Heterobasidium abietinum</i>)	<i>Abies alba</i> , altre Conifere
Bostrico tipografo (<i>Ips typographus</i>)	<i>Picea abies</i>

Allegato E)**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

Abies alba Miller Abete bianco
Acer campestre L. Testucchio, loppo
Acer monspessulanum L. Acero minore
Acer opalus Miller Acero fico
Acer obtusatum Waldst. et Kit. Acero napoletano
Acer opulifolium Chaix Acero italico
Acer platanoides L. Acero riccio
Acer pseudoplatanus L. Acero montano
Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano
Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano nero
Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco
Betula pendula Roth. Betulla
= *Betula verrucosa* Ehrh.
= *Betula alba* L.
Castanea sativa Mill. Castagno
Cercis siliquastrum L. Albero di Giuda, siliquastro
Cornus mas L. Corniolo vero
Cornus sanguinea L. Sanguinello, corniolo sanguine
Corylus avellana L. Nocciolo, avellano
Cupressus sempervirens L. Cipresso comune
Cytisus scoparius (L.) Link Ginestra dei carbonai = *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimme
Fagus sylvatica L. Faggio
Ficus carica L. Fico selvatico
Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore
Fraxinus ornus L. Orniello
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo
Juglans regia L. Noce
Laburnum anagyroides Medicus Maggiociondolo
Malus sylvestris Mill. Melagnolo, melo selvatico
Picea abies L. Abete rosso
Pinus pinea L. Pino domestico, pino da pinoli
Populus alba L. Pioppo bianco, gattice, albero
Populus nigra L. Pioppo nero
Populus tremula L. Pioppo tremulo
Prunus avium L. Ciliegio
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
Pyrus amygdaliformis Vill. Peraastro

Allegato E)**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

Pyrus pyraeaster Burgsd. Pero peruggino
Quercus cerris L. Cerro
Quercus crenata Lam. Cerro-sughera
= *Quercus pseudosuber* Santi
Quercus frainetto Ten. Farnetto
Quercus ilex L. Leccio, elce
Quercus petraea (Matt.) Liebl. Rovere
Quercus pubescens Willd. Roverella
Quercus robur L. Farnia, ischia
Quercus suber L. Sughera, sovero
Salix alba L. Salice bianco, salicastro, salcio
Salix caprea L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
Salix cinerea Salicone cinerino
Salix fragilis L. Salice fragile
Salix incana Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
Salix nigricans Sm. Salice nero
Salix purpurea L. Salice rosso, vetrice rossa
Salix triandra L. Salice
Salix viminalis L. Vetrice, salice da vimini
Sambucus nigra L. Sambuco, sambuco nero
Sambucus racemosa L. Sambuco rosso
Spartium junceum L. Ginestra comune, ginestra di Spagna
Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico
Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiarelo, sorbezzolo
Taxus baccata L. Tasso, albero della morte
Tilia cordata Miller Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano
Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune
Ulex europaeus L. Ginestrone
Ulmus minor Miller Olmo campestre
Ulmus montana Stokes Olmo montano

*Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)*

REGIONE TOSCANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Regolamento (CE) 1698/2005

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 226 PER PROGETTI ATTUATI

DA PROVINCE, COMUNITÀ MONTANE, UNIONI DI COMUNI

SCHEDA DI PROGETTO (per singola operazione)

ID. progetto Anagrafe ARTEA(*)

Allegato n..... al Programma degli interventi per la fase di attuazione (*)

2010 2011 2112 2013

Ente richiedente (*).....

Descrizione dell'intervento (*) (elementi minimi contenuti nella descrizione: descrizione della situazione esistente; descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento; individuazione degli obiettivi da raggiungere. Per gli interventi all'interno del PAFR è obbligatorio inserire i riferimenti al piano di gestione).

..... (*proseguire su più linee*)

Nota bene: per la ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendio boschivo inserire la data dell'evento (*)

Ubicazione dell'intervento (*): comune/i..... località.....

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.l.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio	Ripuliture della vegetazione arbustiva Taglio piante arboree secche o deperienti Spalcature e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità Sfolli di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Diradamenti di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Avviamento all'alto fusto di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Sfolli di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità Diradamento di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità Avviamento all'alto fusto di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio	Creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere Interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale > al 30% (reimpianto) Interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale > al 30% (taglio ed esbosco)		
			Sommano (a.1.1)		
			Realizzazione di invasi		
			Realizzazione di Serbatoi fissi		
a.1.2.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	Realizzazione di vasche fisse antincendio		
			Sommano (a.1.2.1)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.2.2	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	Svuotamento e ripulitura dell'invaso Recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde Taglio straordinario della vegetazione arborea e/o arbustiva Sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o adeguamento piazzale di manovra Sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua Realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi		
			Sommario (a.1.2.2)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.2.3	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione di torrette di avvistamento AIB	Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione		
			Acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata		
			Realizzazione in loco della torretta		
a.1.2.4	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB	Realizzazione recinzione		
			Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione arborea/arbustiva		
			Adeguamenti strutturali		
			Realizzazione di recinzione perimetrale		
			Ripristino della recinzione perimetrale		
a.1.2.4	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione/adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento	<i>Sommano (a.1.2.3)</i>		
			Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione		
			Realizzazione di idonea tettoia in legno per la protezione dal sole degli operatori		
			Adeguamento funzionale di idonea tettoia in legno per la protezione dal sole degli operatori		
			<i>Sommano (a.1.2.4)</i>		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.1.2.5	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Viabilità forestale di interesse AIB	Realizzazione di piste forestali Realizzazione di sentieri forestali Realizzazione di viabilità servizio Realizzazione di altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB Adeguamento di piste forestali Adeguamento di sentieri forestali Adeguamento di viabilità di servizio Adeguamento di altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB <i>Sommano (a.1.2.5)</i>		
a.1.2.6	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata	Realizzazione viali parafuoco Realizzazione fasce parafuoco Riconversione di cesse parafuoco Adeguamento viali parafuoco <i>Sommano (a.1.2.6)</i>		
a.1.2.7	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata	Manutenzione viali parafuoco Manutenzione fasce parafuoco <i>Sommano (a.1.2.7)</i>		
a.II	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali e/o su singole piante	Trattamenti localizzati eseguiti con prodotti biologici (fitopatie di cui all'allegato D bando) Utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali (fitopatie di cui all' allegato D) Utilizzazione di altri metodi di lotta biologica <i>Utilizzo di organismi antagonisti</i> <i>Sommano (a.II)</i>		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.III.1	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali Realizzazione di piccole sistemazioni di versante Manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali Manutenzione di piccole sistemazioni di versante <i>Sommano (a.III.1)</i>		
a.III.2	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Interventi in alveo per il controllo dell'erosione <i>Sommano (a.III.2)</i>		
a.III.3	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore <i>Sommano (a.III.3)</i>		
a.III.4	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Realizzazione di opere di captazione delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti Manutenzione straordinaria di opere di captazione delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti <i>Sommano (a.III.4)</i>		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
a.III.5	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale		
a.III.6	Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità	Prevenzione rischio idrogeologico	Sommano (a.III.5) Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico		
b.1	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi	Sommano (a.III.6) Acquisti di materiali utilizzati per l'esecuzione dell'intervento		
b.II.1	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Noleggio finalizzato all'esecuzione dell'intervento Sommano (b.I)		
b.II.2	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Recupero e consolidamento di versanti dissestati Sommano (b.II.1)		
b.II.3	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Ripristino di sezioni idrauliche Sommano (b.II.2)		
			Ripristino della viabilità di servizio		
			Ripristino di infrastrutture		
			Sommano (b.II.3)		

- continua -

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

CodAzione	Azione	Intervento	Tipologia di spesa	Superficie o quantità	Importo € (al netto dell'IVA)
b.II.4	Ricostituzione soprassuoli danneggiati	Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici	Ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico		
		Ricavi	Sommario (b.II.4)		
		Investimenti immateriali	Valore materiale legnoso ricavato		
		Opere temporanee/accessorie collegate all'intervento (max 20%)	Spese generali connesse all'investimento		
			Opere accessorie		
			TOTALE		

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

Determinazione importo finanziario (*)

(da riempire tutti i campi)

(A) Importo lavori	€
(B) Spese generali e tecniche (massimo 10% voce precedente)	€
(C) Importo complessivo (A+B)	€
(D) Stima eventuali ricavi costituiti dal valore del materiale legnoso ottenuto (interventi a.I.1 e a.III.6 delle Direttive)	€
(E) Importo ammissibile a finanziamento (C-D)	€
(F) IVA totale	€
(G) Importo contributo richiesto (non superiore ad E)	€

Nota bene: le voci di cui alle lettere A, B, C, D, E, G devono essere indicate al netto dell'IVA

Autorizzazioni necessarie (*):

- a) Autorizzazioni acquisite (elenco) (*proseguire su più linee*)
- b) Autorizzazioni da acquisire (elenco)(*proseguire su più linee*)

Data presunta inizio lavori (*)/...../...../

Data presunta termine lavori (*)...../...../...../

Direttore dei lavori

.....

Responsabile del procedimento (ex art 10 D. Lgs 163/2006) (*)

.....

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

Il/la sottoscritto/a nato/a a
 il CF
 in qualità di
 dell'Ente

DICHIARA CHE:

- gli interventi proposti sono conformi con il Programma Forestale Regionale (PFR) e con il Piano Operativo AIB della Regione Toscana;
- gli interventi proposti sono conformi con le norme e gli obiettivi del PSR e delle Direttive per l'applicazione della misura 226 per progetti attuati da Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni;
- le spese relative agli interventi proposti sono ammissibili ed eligibili;
- le operazioni per le quali è chiesto il sostegno sono conformi con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- le spese proposte sono ragionevoli e congrue in quanto la determinazione del costo unitario delle singole operazioni è effettuata con le modalità di cui al punto 6.2 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" delle Direttive relative della misura 226 ed è basata su (Barrare solo le voci che interessano):

- Prezzario regionale per interventi ed opere forestali (DGR. n. 1091/08 e s.m.i)
- Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- Bollettino degli Ingegneri;
- Raffronto fra diverse offerte comparabili (Allegare i documenti giustificativi);
- analisi prezzi unitari;

DICHIARA INOLTRE CHE L'ENTE RICHIEDENTE:

- è affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi;

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato F):
Scheda progetto
(Fac-simile)

è in possesso dei beni oggetto dell'intervento (citare il titolo di possesso in stretto riferimento a quelli previsti dal paragrafo 5.1 delle Direttive) (*)

.....
.....

non ha ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti, per la quota parte per la quale si richiede il contributo ai sensi delle presenti Direttive; a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

OVERO

gli interventi descritti costituiscono lotto funzionale del progetto finanziato, per i lotti residui, con decreto n. del o con (citare l'atto di riferimento)o per i quali verranno richiesti finanziamenti nell'ambito della programmazione dell'anno

.....li.....

Per l'Ente

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.